

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5347 del 16/10/2023
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico con manufatto di scarico in sponda sinistra del Po di Volano, via del Guado n. 4 nel Comune di Fiscaglia (FE). Proc. Cod. FE22T0040 Richiedente: Nardini Eleonora e Aguiari Fabiano
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5527 del 13/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico con manufatto di scarico in sponda sinistra del Po di Volano, via del Guado n. 4 nel Comune di Fiscaglia (FE).

Proc. Cod. FE22T0040

Richiedente: Nardini Eleonora e Aguiari Fabiano

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 2022/162 del 22/12/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 che ha prorogato all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara già conferito dal 01.11.2019 con atto n. 882/2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019 e successive proroghe e nuovo assetto organizzativo;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 10/08/2022 registrata al PG/2022/133043 del 10/08/2022 con cui la Sig.ra Nardini Eleonora, c.f. NRDLNR90L64C814H, ed il Sig. Aguiari Fabiano, c.f. GRAFBN88H29A059P, residenti in via Del Gualdo n. 4 nel Comune di Fiscaglia (FE), hanno richiesto la concessione, in solido, per l'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Po di Volano nel Comune di Fiscaglia (FE), con manufatto di scarico, individuata al foglio 6 fronte mappale 288 sez. B del Comune di Fiscaglia (FE) (mappale privato);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 300 del 12/10/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1879 del 15/06/2023 conservato in atti al prot. PG/2023/106092 del 16/06/2023);

– Comune di Ferrara (Autorizzazione allo scarico n. 7/2022 del 19/10/2022 conservato in atti al prot. PG/2022/172358 del 20/10/2022);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO di quantificare:

- il canone dovuto per l'annualità 2023 in € 153,33 per l'occupazione con manufatto di scarico;
- il deposito cauzionale in € 250,00;

ACCERTATO che i richiedenti hanno versato:

- in data 08/08/2022 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 11/10/2023 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 288,33 comprensivo di:
 - € 38,33 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2023**;
 - € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire Sig.ra Nardini Eleonora, c.f. NRDLNR90L64C814H, ed il Sig. Aguiari Fabiano, c.f. GRAFBN88H29A059P, in solido, fatti salvi i diritti di terzi e quanto previsto dalle norme

urbanistico-edilizie del Comune interessato, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano, sita in via del Gualdo n. 4 in Comune di Fiscaglia (FE), catastalmente identificata al foglio 6 fronte mappale 288 sez. B del Comune di Fiscaglia (FE) con manufatto di scarico, codice pratica FE22T0040;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2034**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 06/10/2023 (PG/2023/173192 del 12/10/2023);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in € 153,33, di cui sono dovuti per l'anno in corso 38,33 euro pari a tre mensilità;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
6. di dare atto che i richiedenti hanno versato:
 - in data 08/08/2022 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 11/10/2023 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 288,33 comprensivo di:
 - € 38,33 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2023**;
 - € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARP AE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARP AE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata in solido a Nardini Eleonora, c.f. NRDLNR90L64C814H, ed a Aguiari Fabiano, c.f. GRAFBN88H29A059P (cod. pratica FE22T0040).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, individuata al foglio 6 fronte mappale 288 sez. B del Comune di Fiscaglia (FE) (mappale privato), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso manufatto di scarico.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 153,33 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2034**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite

dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione

senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE22T0040;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO
E DAL COMUNE**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1879 del 15/06/2023 in atti prot. PG/2023/106092 del 16/06/2023 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara:

“1. Il presente nulla osta è relativo ai seguenti interventi, come da allegati grafici allegati Tav. 6 – Comparativa e Tav. S -Scarico:

- realizzazione e regolarizzazione di opere di ristrutturazione edilizia di un fabbricato ad uso residenziale ubicato in area golenale privata in sinistra idraulica del Po di Volano, consistenti in modifiche prospettiche e interne, con realizzazione di un nuovo servizio igienico;

- realizzazione di un manufatto di scarico acque depurate Ø125, da posare in sponda sinistra del Po di Volano.

2. L'area su cui insiste il fabbricato oggetto di ristrutturazione è catastalmente ubicata alla part. 288 (proprietà privata) del fg 6 del Comune di Fiscaglia – Sezione B. L'area di demanio idrico interessata dal manufatto di scarico è catastalmente ubicata di fronte alla part. 288 (proprietà privata) del fg 6 del Comune di Fiscaglia – Sezione B.

3. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Ufficio con congruo anticipo all'indirizzo

e-mail stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it e dovranno essere realizzati entro un anno dalla ricezione del presente atto.

4. I Richiedenti sono interamente responsabili degli eventuali danni che dovessero essere provocati alle opere idrauliche e/o a terzi durante gli interventi; per questo, nell'eventualità che si verificano, i medesimi dovranno provvedere direttamente alla loro riparazione, a proprie cure e spese, e con le prescrizioni che questo Ufficio vorrà impartire.

5. I Richiedenti sono interamente responsabili, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, del tratto di via alzaia ubicato in sponda sinistra del Po di Volano, parte di via del Guado, così denominata dalla toponomastica comunale, utilizzata come via d'accesso esclusiva, anche con mezzi a motore; i Richiedenti sono pertanto interamente responsabili della sua custodia nonché degli eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo carrabile della via alzaia stessa, alle opere idrauliche e sue pertinenze e/o a terzi; per questo, nell'eventualità che si verificano, i medesimi dovranno provvedere direttamente alla loro riparazione, a proprie cure e spese, e con le prescrizioni che questo Ufficio vorrà impartire.

6. L'area di cantiere dovrà limitarsi all'area di proprietà privata e non potrà interessare e occupare le aree di demanio idrico prospicienti il corso d'acqua.

7. Dovranno essere rispettate tutte le normative di legge relative alla sicurezza degli operatori.

8. È fatto divieto di depositare e/o abbandonare i rifiuti e i detriti derivanti dalle demolizioni e dalle lavorazioni di cantiere sulle aree di demanio idrico prospicienti il corso d'acqua e/o nel corso d'acqua stesso. È fatto obbligo ai Richiedenti di provvedere all'allontanamento e smaltimento degli stessi, a norma di legge.

9. Durante l'esecuzione dei lavori i Richiedenti dovranno esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, il presente Atto-Nulla Osta Idraulico.

10. È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 5,00 metri in destra e 5,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.

11. La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.

12. Nel caso la presenza del manufatto provochi erosione di sponda, i Richiedenti dovranno provvedere immediatamente al rispristino della sponda, previa autorizzazione idraulica da richiedere a questo Ufficio.

13. Considerato che la quota di scarico può essere interessata alle piene del Po di Volano, sarà onere dei Richiedenti valutare gli effetti di un eventuale rigurgito sul corretto funzionamento del sistema di scarico. Allo scopo possono essere installati opportuni sistemi anti allagamento del tipo valvole a clapet, o similari. A tal proposito, si informa che la quota di massima piena nel tratto di Po di Volano in argomento si attesta a $m + 2,60$ s.l.m.m, per un Tempo di Ritorno di 50 anni.

14. Ogni ulteriore modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere di questa Agenzia.

15. I Richiedenti sono consapevoli che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi. A questo proposito, si rimanda alla quota di massima piena del Po di Volano, per il tratto interessato, indicata al precedente punto 13.

16. Questo Ufficio non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico dei Richiedenti; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

17. I Richiedenti sono tenuti a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale

dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni dei Richiedenti qualora gli stessi non abbiano provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

18. I Richiedenti hanno l'obbligo, ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 959/1913, di mantenere libera da qualunque ingombro e/o ostacolo di qualunque natura, comprese le recinzioni, la fascia di vincolo idraulico della larghezza di almeno m 5,00 (cinque metri) dal ciglio superiore di sponda verso la proprietà privata. Eventuali manufatti e/o opere di carattere fisso andranno posizionati ad una fascia di rispetto di vincolo idraulico di almeno m 10,00 (dieci metri) dallo stesso limite, previa autorizzazione di questo Ufficio.

19. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

20. Questa Agenzia resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

21. Considerato il vincolo idraulico a cui è sottoposta l'area golenale del Po di Volano e che tutti i fabbricati e gli oggetti relativi al rilascio della concessione sono sottoposti a tale vincolo, si prescrive di richiamare integralmente il presente nulla osta idraulico in tutti i futuri atti di compravendita degli immobili in oggetto.

22. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico n. 7/2022, rilasciato dal Comune di Ferrara:

"CONDIZIONI PARTICOLARI

1. L'efficacia della presente autorizzazione allo scarico, è subordinata all'acquisizione del parere tecnico favorevole con eventuali prescrizioni rilasciato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Territoriale di Ferrara sulle opere che impegnano la

scarpata del Po di Volano, propedeutico al rilascio della concessione per l'occupazione di area demaniale oggetto della Conferenza di Servizi di cui in premessa.

2. Confrontando i dati inseriti nel modello 125 del filtro anaerobico con le caratteristiche tecniche del filtro della ditta Rototec mod. NANE 3200 proposto, l'altezza corretta del filtro non è m 1,72, come indicato nel modello, ma risulta pari a m 1,16, coerente con gli altri dati della scheda stessa;

3. L'impianto fognario (tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti degrassatori e di raccordo, ecc), dovrà sempre essere mantenuto in perfetta efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione.

4. in nessun caso gli scarichi dovranno essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocumento;

5. la presente autorizzazione fa salvi tutti i diritti di terzi ed in particolare potrà essere revocata in caso di riscontrati e documentati inconvenienti igienico-sanitari o ambientali derivanti dallo scarico;

6. per tutto quanto non espressamente indicato nella presente valgono le disposizioni di legge. In particolare prevalgono sulle presenti disposizioni e prescrizioni tutte le indicazioni derivanti da norme di legge e di regolamento sovraordinate e sopravvenienti.

CONDIZIONI GENERALI

1. nei casi di nuova costruzione e qualora nel corso dei lavori si prospettasse la necessità di ristrutturare le stanze da bagno con conseguente possibilità di rifare o modificare i collettori interni di scarico, devono essere realizzate due distinte linee reflue:

- n. 1 per le acque nere con recapito diretto nella fossa Imhoff;

- n. 1 per le acque grigie/saponate con transito al degrassatore e successivo recapito nella Imhoff;

2. è vietato lo scarico e/o lo spandimento dei liquami di cui alla presente in siti ed in modi diversi da quelli qui autorizzati;

3. per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che

recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vigè comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;

4. le acque meteoriche scevre da sostanze inquinanti, eventualmente raccolte, devono essere immesse separatamente sul suolo, nel fosso o in corpo idrico superficiale oppure, in subordine, nel medesimo impianto, previa immissione a valle del sistema di trattamento, atteso che la loro gestione non è soggetta ad autorizzazione;

5. si rammenta che per legge vigè l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del filtro anaerobico e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta; il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni;

6. a norma dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, gli uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art. 137 comma 8 del D.Lgs. 152/06;

7. il rilascio della presente autorizzazione non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge e dei regolamenti comunali;

8. sarà garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive; in caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;

9. la presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti e le autorizzazioni di terzi;

10. di norma, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs 152/06, l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo, salvo quanto indicato al punto successivo. La domanda di rinnovo è accompagnata da dichiarazione del titolare in cui egli attesta che lo scarico non ha subito

modifiche, ovvero che eventuali modifiche apportate non sono influenti dal punti di vista quali-quantitativo;

11. ai sensi del punto 4.7/III della direttiva di cui alla DGR n. 1053/2003, e solo per reflui domestici derivanti da insediamenti esclusivamente residenziali al massimo bi-familiari, la presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata di 4 anni in 4 anni, qualora l'insediamento servito non sia oggetto nel tempo di subentro, cambio di destinazione d'uso, ampliamento o ristrutturazione; nel qual caso, dovendo adeguare l'impianto ai nuovi dati dimensionali, si integrerà la fattispecie di cui al punto 10 precedente, ovvero si dovrà dare comunicazione al Comune dell'influenza quali-quantitativa di tali modifiche con riguardo alle caratteristiche dell'impianto, quali il dimensionamento, le sostanze immesse e il tipo di scarico;

12. qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, prima della scadenza della presente autorizzazione o del suo ennesimo rinnovo;

13. in caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione si provvederà all'irrogazione delle sanzioni previste dal Titolo V della parte terza del D. Lgs. 152/06;

14. la presente autorizzazione può essere modificata, sospesa e revocata in qualsiasi momento, in particolare a causa di sopravvenute disposizioni legislative o per l'inosservanza delle presenti prescrizioni.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in

relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.